

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 1186/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

(GU L 119 dell'11.5.1990, pag. 32)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► A1 Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B**REGOLAMENTO (CEE) N. 1186/90 DEL CONSIGLIO****del 7 maggio 1990****che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/81 ⁽⁴⁾ ha stabilito una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti; che l'articolo 6 di questo regolamento ha limitato l'applicazione della tabella al rilevamento dei prezzi di mercato e alle misure di intervento;considerando che i progressi ottenuti nell'applicazione della tabella e l'esperienza acquisita consentono di prevedere, in futuro, la sua estensione a tutte le carcasse messe sul mercato; che a tale fine è opportuno prevedere che la classificazione di tali prodotti sia effettuata dai macelli riconosciuti, i soli autorizzati alla loro commercializzazione sull'intero territorio comunitario, a norma della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE ⁽⁶⁾;

considerando che occorre informare la persona fisica o giuridica che fa procedere alle operazioni di macellazione del risultato della classificazione degli animali consegnati per la macellazione; che infatti tale classificazione permette di giustificare il prezzo e, d'altronde, è atta a promuovere un miglioramento qualitativo e una migliore valorizzazione della produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 gli stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 8 della direttiva 64/433/CEE devono attuare le misure necessarie per garantire che entro il 1° gennaio 1992 tutte le carcasse o mezzene di animali macellati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 8 della direttiva 64/433/CEE e provviste del bollo sanitario ivi previsto all'articolo 3 siano classificate e identificate conformemente alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti definita dal regolamento (CEE) n. 1208/81.

▼A1

In Finlandia le misure di cui al comma precedente si applicano entro il 1° gennaio 1996.

▼B

2. Sin dall'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, il risultato della classificazione effettuata conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1208/81 deve essere comunicato per iscritto alla persona fisica o giuridica che fa procedere alle operazioni di macellazione.

⁽¹⁾ GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 55.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁶⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.

▼B*Articolo 2*

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 ⁽²⁾, le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative:

- a) al sistema di identificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- b) alle eventuali deroghe:
 - previste dall'articolo 5 della direttiva 88/409/CEE ⁽³⁾ per i macelli che vogliono limitare la loro produzione al solo mercato locale;
 - che possono essere concesse agli Stati membri che ne facciano richiesta per i macelli in cui il numero di bovini macellati è molto limitato.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per vigilare sul rispetto dell'applicazione del presente regolamento e per sanzionare le eventuali infrazioni.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 22. 7. 1988, pag. 28.